



CITTÀ DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 76 DEL 02/10/2020

Settore proponente: AREA TECNICA

**MISURE DI CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA
OGGETTO: ADOTTARE NELLA STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021.**

Il Sindaco

PREMESSO che il traffico veicolare e gli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili non gassosi sono causa di elevato inquinamento atmosferico;

PREMESSO che il Consiglio Regionale, con Provvedimento n. 57 dell'11/11/2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con DCR n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

RILEVATO che il suddetto Piano prevede la costituzione per ogni Provincia del Tavolo Tecnico Zonale, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;

VISTA la DGRV 2130 del 23/10/2012 che ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale, in vigore dal 01/01/2013, in forma integrata per inquinanti primari e secondari;

VISTO il D.Lgs. 13.08.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50µg/mc (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

CONSIDERATO che Arpav, con nota prot. 2020-0014025/U del 12/02/2020 ha comunicato che in data 11/02/2020, nella stazione di Padova Arcella, è stato superato il limite dei 35 superamenti annui per le polveri PM10, previsto dall'allegato XI del D. Lgs. 155 del 13/08/2010;

VISTO che in data 17 settembre 2020 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale dell'"Agglomerato di Padova" integrato con i restanti Comuni della Provincia aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

PRESO ATTO della DISPOSIZIONE N. 40 del 17/09/2020 TTZ "IT0510 AGGLOMERATO PADOVA" inviata dalla Provincia di Padova con prot. n. 50816/20 del 18/09/2020;

VISTI la Legge Regione Veneto 33/85 e s.m.i., la Legge 10/91 e s.m.i., il DPR 412/93 e s.m.i., il D.Lgs. 155/2010, l'art. 5 del DPR 74/2013;

VISTI l'art. 4 del D.Lgs 165/2001, il Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali e gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n.285;



CITTÀ DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare le competenze del Sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria o igiene pubblica;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO opportuno adottare provvedimenti di contenimento dell'inquinamento atmosferico a causa di elevate concentrazioni di inquinanti nella stagione invernale;

PRESO ATTO delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalla DGRV 836/17 "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

PRESO ATTO della riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) della Regione Veneto del 11/08/2020 nella quale, in considerazione del periodo di emergenza causa COVID-19, è stato comunicato di posticipare successivamente al 31/12/2020 l'estensione della limitazione alla circolazione degli autoveicoli alimentati a gasolio (Diesel) Euro 4 (*misura prevista all'art.2 allegato A della DGRV 836/2017 con applicazione prioritaria nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera con adeguato servizio di Trasporto Pubblico Locale*);

ORDINA

DAL 01/10/2020 AL 31/03/2021

DI APPROVARE LE SEGUENTI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO:

PERIODO INVERNALE 01/10/2020 - 31/03/2021

(LIVELLO DI ATTENZIONE "SEMAFORO VERDE"): *nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi:*

1) Divieto di circolazione:

- di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei **motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi** immatricolati prima dell'01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

nelle STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, **nei periodi dal 01/10/2020 al 18/12/2020 e dal 07/01/2021 al 31/03/2021**, nelle giornate **dal Lunedì al Venerdì**, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione;



CITTÀ DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

2) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- a) autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- b) veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- c) autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- d) autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;

3) **divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale** di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e della DGRV n. 122/2015 *"indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006"*, in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene. Potranno essere concesse eventuali "deroghe" su preventiva richiesta dei cittadini e conseguente, necessaria, autorizzazione da parte del Comune;

4) **limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;**

5) **divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

6) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato**, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

7) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla **riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e tempestivo interrimento dei medesimi**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE



CITTÀ DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

(nel periodo **01/10/2020 - 31/03/2021** al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni di Pm 10)

1) PRIMO LIVELLO ALLERTA ("SEMAFORO ARANCIO") Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

1A) Divieto di circolazione:

- di autoveicoli alimentati a **benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1** dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
 - di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a **gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2"** dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
 - dei **motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi** immatricolati prima dell' 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

nelle STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, **tutti i giorni**, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione. Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle zone a Traffico Limitato (ZTL);

1B) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

1C) divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, ecc.) **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art.182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali;

1D) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

1E) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

1F) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

1G) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

1H) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;



CITTÀ DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

- 1I) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);**
- 1J) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;**
- 1K) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);**

2) SECONDO LIVELLO ALLERTA ("SEMAFORO ROSSO") Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

2A) divieto di circolazione:

- di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei **motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi** immatricolati prima dell' 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

nelle STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, **tutti i giorni**, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione. Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle zone a Traffico Limitato (ZTL);

2B) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (misura permanente oltre al periodo di riferimento);



CITTÀ DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

- 2C) lavaggio strade** (solo con temperature maggiori di 3° C);
- 2D) divieto** assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc ...), di **combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, *salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali*;
- 2E) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali**;
- 2F) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso**;
- 2G) divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- 2H) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL**;
- 2I) potenziamento dei controlli** con particolare riguardo rispetto ai divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- 2J) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle"** secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- 2K) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore**;
- 2L) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento)**;



CITTÀ DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

IL LIVELLO DI ALLERTA, COSTANTEMENTE AGGIORNATO, SARA' INDICATO NELLA PAGINA PRINCIPALE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI VIGONZA E NEGLI IMPIANTI INFORMATIVI LUMINOSI PRESENTI NEL TERRITORIO.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, per motivi di illegittimità.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Il Sindaco
Innocente Marangon / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)

Allegato A

Eccezioni alle misure limitative del traffico

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico o termico) e *veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o Gas Metano purchè utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o Gas Metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a Gasolio-GPL o Gasolio-Gas Metano;*
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli con targa estera purchè i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- g) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato;
- h) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- i) ~~veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purchè muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;~~
- j) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- n) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992. "Nuovo Codice della Strada" classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale;
- o) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- p) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario alla propria attività in occasione dei mercati;
- q) situazioni locali, individuate dal sindaco opportunamente documentate.

Sono previste, inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante "Titolo autorizzatorio", con le modalità previste al successivo punto:

- r) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;
- s) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- t) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- u) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento.

Titolo autorizzatorio

Il titolo autorizzatorio dei soggetti previsti nei precedenti punti, sarà dato da un'autorizzazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'autorizzazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.:
